



di Giulia Comparini

Incremento del costo dell'energia ed eccessiva onerosità sopravvenuta: una recente giurisprudenza

Nel contesto giuridico attuale ci sembra utile commentare un'ordinanza emessa dal Tribunale di Arezzo il 22 giugno 2022, che ha ritenuto legittima la risoluzione di un contratto di servizi, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., a seguito del forte incremento del prezzo dell'energia. Un argomento ampiamente dibattuto, alla luce delle circostanze emerse sia durante la pandemia, sia nella situazione attuale, caratterizzata da incremento del costo delle materie prime, in particolare dell'energia.

Il caso

Una società che fornisce servizi di deposito, movimentazione e custodia conto terzi di prodotti gelati, congelati e surgelati, a seguito della stipula di un contratto di fornitura di servizi, ricorreva in via d'urgenza al Tribunale di Arezzo con richiesta di emissione di un provvedimento cautelare ex art 700 c.p.c. affinché questo, accertata la sussistenza dei presupposti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta determinata dall'incremento abnorme dei costi dell'energia elettrica, dichiarasse risolto il contratto di fornitura, ordinando alla società convenuta l'immediata liberazione dei locali.

In particolare, la ricorrente sottolineava come, in seguito a tale incremento, verificatosi a partire dal giugno 2021, i corrispettivi della prestazione dei servizi concordati fra le parti in tempi in cui il costo energetico era stabile, risultassero ad oggi del tutto inadeguati. La società fornitrice di servizi sottolineava inoltre di aver più volte proposto alla convenuta un adeguamento del canone in virtù di tale incremento dei costi, adeguamento che era stato sempre negato.

Le conclusioni del Tribunale di Arezzo

In data 22 giugno 2022 il Tribunale di Arezzo emetteva un'ordinanza con la quale riconosceva l'aumento dei costi dell'energia quale causa di eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto e riteneva il ricorso fondato.

La Corte, nella sua argomentazione, ha rilevato come l'energia elettrica, avendo "raggiunto dei costi non prevedibili e superiori rispetto alle normali oscillazioni di mercato in ragione della crisi economica e finanziaria, alla quale si è aggiunto il conflitto bellico in atto in Europa", abbia inevitabilmente fat-

to sorgere uno squilibrio nel rapporto contrattuale.

A supporto di questa tesi, poi, la Corte ha specificato come tale squilibrio non sembrasse avere carattere temporaneo, protraendosi ormai da mesi, e come nella vicenda esaminata la voce di costo dell'energia elettrica avesse una notevole rilevanza nell'ambito dell'attività della ricorrente, considerando che i prodotti congelati rappresentano l'oggetto dell'attività.

Il Tribunale di Arezzo accoglieva, quindi, la richiesta di risoluzione del contratto dopo aver riconosciuto una violazione del principio di buona fede da parte della resistente, che non si è resa disponibile ad una rinegoziazione, come sarebbe stato preferibile, data la situazione di aumento dei costi che non sembra risolversi con l'avanzare del tempo.

Alcune riflessioni

Il tema dell'incremento dei costi legati al consumo dell'energia elettrica nell'ambito della contrattualistica sta assumendo sempre maggior rilevanza e la decisione del Tribunale di Arezzo rappresenta una prima pronuncia su questo argomento degna, a nostro avviso, di essere evidenziata. È inoltre interessante rilevare che il Tribunale di Arezzo, nelle motivazioni dell'ordinanza, ha preso spunto da alcune sentenze in materia di locazione, emesse nel periodo emergenziale e che hanno riconosciuto la pandemia quale causa di rinegoziazione del contratto di locazione.

Occorre tuttavia tenere presente che nella vicenda esaminata il prezzo dell'energia rappresentava un elemento essenziale nella determinazione del corrispettivo del contratto. Pertanto, allo stato, riteniamo poco probabile che l'incremento dei costi dell'energia possa tout court legittimare una richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di un contratto di locazione o di affitto, ove il consumo di energia non rappresenti l'elemento primario dell'attività svolta dal conduttore/affittuario.

Occorrerà quindi di volta in volta valutare l'entità delle conseguenze che una tale sopravvenienza (aumento costo energia) possa avere sul singolo rapporto contrattuale anche in relazione al comportamento tenuto in concreto dalla parte gravata da tale sopravvenienza la quale -ove possibile- la l'onere di attivarsi per mitigarne gli effetti negativi.